

Lo prevede il decreto legislativo sull'adempimento collaborativo approvato in Cdm

# Accertamento, termini ridotti

## Fino a tre anni se si ottiene la certificazione del rischio

DI RICCARDO MEZZI  
E ROSA BIANCOLLI

**P**er le società in cooperative compliance (accordo preventivo) nessuna sanzione e decadenza dei termini ridotta in presenza di certificazione da parte di un professionista indipendente. Il Consiglio dei Ministri di ieri, 16 novembre, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in tema di adempimento collaborativo e opzione per il tax control framework (Tcf) volontario. Sono moltissime le novità riguardanti il regime di adempimento collaborativo che arriva dalla riforma fiscale Leo, che vengono introdotte tramite modifiche al dl n. 128/2015, istitutivo del regime.

**Requisiti del Tax control framework.** Dovrà essere integrato; comprendere una mappatura dei rischi fiscali rilevati sui processi aziendali; essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da avvocati e commercialisti indipendenti. Inoltre, è prevista l'emanazione, tramite provvedimento, di linee guida riguardanti un modello di Tcf standardizzato, nel senso di standard minimo, per una

### Requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo

Anno d'imposta	Fatturato
2023	1 miliardo di €
2024 - 2025	750 milioni di €
2026 - 2027	500 milioni di €
dal 2028	100 milioni di €

sua efficace adozione al fine di ottenere la anzidetta certificazione. Il modello standard sarà previsto per settori specifici e riguarderà i diversi documenti che compongono il Tcf (ad esempio, conterrà le caratteristiche di cui dovrà essere dotata la mappatura dei rischi riguardanti i processi).

**Doveri nel regime.** Tramite decreto del Mef, sarà emanato uno specifico codice di condotta che declinerà i reciproci obblighi e doveri di amministrazione finanziaria e contribuenti ammessi.

**Interlocuzioni preventive rafforzate.** Viene introdotta la possibilità di regolamentare in via semplificata posizioni che richiederebbero un ravvedimento operoso, da disciplinare con prossimi decreti, e un contraddittorio preventivo in caso di risposta negati-

va dell'Agenzia all'interpello abbreviato o alla comunicazione del rischio da parte del contribuente.

**Annualità precedenti all'ammissione.** Possibilità di ottenere un beneficio sanzionatorio con riferimento a casistiche riguardanti annualità precedenti, che dovranno essere comunicate in modo esauriente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime.

**Benefici sanzionatori.** L'originale riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale viene ora riservata ai soli casi di (a) comunicazione del rischio tramite suo inserimento all'interno della Mappa dei rischi condivisa; e (b) comunicazione di situazioni riguardanti annuali-

tà precedenti rispetto all'accesso al regime. Le sanzioni saranno d'ora innanzi totalmente escluse, qualora il contribuente abbia comunicato il rischio (tramite interpello o comunicazione) e si sia comportato coerentemente alla comunicazione effettuata.

**Riduzione dei termini di accertamento.** La certificazione del Tcf comporta anche una riduzione dei termini per l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate che, per i periodi di imposta a cui si applica il regime, saranno ridotti di 2 anni con un'ulteriore riduzione pari a 1 anno in caso di ottenimento della certificazione ex art. 36 del d.lgs. 241/1997 (certificazione

trollo, attraverso specifici protocolli di intesa).

**Requisiti dimensionali.** Si prevede un progressivo abbassamento delle soglie di accesso al regime, per il quale si rinvia alla tabella.

**Nuova modalità di ammissione.** Per gli aderenti al consolidato fiscale nazionale (artt. 177 e seguenti del Tuir), indipendentemente dal volume d'affari o ricavi, se almeno un soggetto sia dotato dei requisiti dimensionali, è possibile accedere al regime in caso di adozione di un Tcf integrato di gruppo e certificato. Come specificato dalla relazione illustrativa al decreto, si considera il gruppo di imprese quale fiscal unit, consentendo l'accesso a tutte le legal entity aderenti in caso di superamento dei requisiti da parte di una sola di esse.

**Nuova procedura di esclusione con periodo di osservazione.** In caso di inosservanza degli impegni assunti dal contribuente, viene introdotto un periodo transitorio di 120 giorni (prorogabili una sola volta), che precede l'esclusione dal regime, al termine del quale l'amministrazione valuterà la permanenza o la definitiva fuoriuscita dal regime.

*Le sanzioni saranno totalmente escluse, qualora il contribuente abbia comunicato il rischio e si sia comportato coerentemente alla comunicazione effettuata.*

tributaria).

**Guardia di finanza.** Ferma la competenza esclusiva dell'Agenzia per i controlli e le attività connesse al regime, la Guardia di Finanza potrà cooperare per le attività di con-

### IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

## Il trattamento Iva dei no fungible tokens dipende dal luogo di cessione se le parti sono nello stesso Paese

DI SALVATORE MATTIA  
E ANTONIO LANOTTE

**È** stata pubblicata la circolare Agenzia delle entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 sul regime di tassazione delle crypto-attività introdotto dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), che richiama il quadro di armonizzazione fiscale/tributario in linea con la proposta di direttiva comunitaria Dac8 in tema di crypto-assets e, delinea il trattamento fiscale in termini di Iva dei Non-fungible-tokens (NFTs).

La Circolare 30/E/2023 richiama il piano europeo di armonizzazione fiscale/tributario dei crypto-assets in linea con il piano Ocse.

L'ottava direttiva sulla cooperazione amministrativa, o Dac8, stabilisce i requisiti per i fornitori di servizi di crypto-assets in materia di rendicontazione fiscale. Le società che offrono servizi di crypto-assets dovranno segnalare le transazioni dei loro clienti alle autorità nazionali, sia per le transazioni nazionali che per quelle transfrontaliere, a partire dal

2026. Ciò può includere i Non-fungible tokens e le valute digitali delle banche centrali ("Cbdc"). L'obiettivo principale della direttiva è garantire la coerenza tra le norme dell'Ocse ("Carf") e quelle dell'Ue, al fine di aumentare l'efficacia dello scambio di informazioni e ridurre al contempo gli oneri amministrativi.

I non-fungible tokens (Nfts) sono beni digitali rappresentativi di altrettanti beni digitali o fisici il cui "aggancio" alla blockchain garantisce l'unicità, scambiati su "marketplace" dietro pagamento con crypto-assets (o anche valuta corrente). Gli Nft sono tokens crittografici "unici" registrati su una blockchain. Il sistema comune dell'Unione europea di imposta sul valore aggiunto (Iva) si suddivide in due categorie ovvero i beni e servizi.

Nel caso in cui l'acquirente e il venditore siano entrambi ubicati nello stesso Paese, il cosiddetto "luogo di cessione", in cui la vendita è imponibile, è identificato nel Paese, mentre in alternativa, se l'acquirente e il venditore non sono ubicati nello stesso Paese, il "luogo di imposizione" deve essere designato di conseguenza. Con particolare riferimento al tratta-

mento ai fini Iva nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, per i soggetti che operano con Nft il riferimento è da individuarsi nell'art. 25, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/UE. Tali "prestazioni di servizi" ai fini Iva sembrano inoltre rientrare appieno nel novero dei "servizi prestati tramite mezzi elettronici", dal momento che l'art. 7, par. 2, lettera a) del regolamento Ue n. 282/2011 qualifica come tali "la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti". Al contempo il Comitato Iva dell'Unione europea ha pubblicato, lo scorso 21 marzo 2023, un documento di lavoro numero 1060 dal titolo: "Initial VAT reflections on non-fungible tokens (NFTs)". Il working paper considera gli Nft come "servizi" (e non come beni) di norma, con la possibile eccezione degli Nft che possono essere riscattati per beni specifici. Il working paper fornisce anche una panoramica sulla natura dei Nft e sul modo in cui vengono creati, scambiati e venduti, confrontando i Nft con i titoli di proprietà, i voucher, le vendite abbinate e i servizi forniti elettronicamente.

## ALLUVIONE Toscana, rimessione in arrivo

Pronto l'elenco dei comuni interessati arriverà la rimessione in termini per gli adempimenti fiscali. È questo quello che riferisce palazzo Chigi in seguito alla richiesta di sospensione dei termini contributivi da parte della regione Toscana. La richiesta è arrivata ieri, 15 novembre, alla Presidenza del consiglio, per far fronte allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. La nota di palazzo Chigi riferisce "all'esito dell'istruttoria che si rende necessaria per completare l'elenco dei Comuni, la rimessione in termini sarà inserita nel primo veicolo normativo utile".